



Unione Europea



Repubblica Italiana

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**Via Verdi, 40 - Tel.Fax 0985/72106 - C.F 96031260787**  
 - E-mail: [csic8AU004@istruzione.it](mailto:csic8AU004@istruzione.it)  
 - posta PEC: [csic8AU004@pec.istruzione.it](mailto:csic8AU004@pec.istruzione.it)  
 - [www.icpraia.edu.it](http://www.icpraia.edu.it)  
 87028 PRAIA A MARE (CS)

OGGETTO: Informativa sull'Istruzione Parentale: aspetti normativi e operativi.

### **Istruzione parentale**

Nella presente informativa si utilizza l'espressione "istruzione parentale" nella consapevolezza che sono in uso diverse modalità per indicare questo tipo di istruzione: scuola familiare, paterna, educazione e istruzione parentale come anche termini anglosassoni quali: homeschooling o home education.

Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli. Questo può avvenire anche in luoghi diversi dall'abitazione, con persone "scelte" dalla famiglia e anche in gruppi di ragazzi.

### **Le principali norme di riferimento, di tale istituto, sono:**

Costituzione Italiana: artt. 30-33-34;

D.lgs 497/1994, artt. 111 e seguenti;

D.lgs 59/2004 artt. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6;

D.lgs 76/2005 artt. 1 commi 4 e 5;

C.M. 93 prot.2471/Dip./segr.del 23-12-2005;

DPR 122/2009;

C.M. 35 del 26-03-2010;

C.M. 110 del 29-12-2011; e successive CC.MM. annuali sulle Iscrizioni (C.M. 48/2012 – C.M. 51/2014);

Nota del 23-04-2014-Miur-USR Emilia Romagna, *Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione per gli alunni in istruzione parentale.*

Secondo l'art. 5 del D.lgs 76/2005:

*"Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formative.*

*Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione.....provvedono:*

- *il Comune ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;*
- *il Dirigente dell'istituzione scolastica.... presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;*
- *la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alla funzioni di loro competenza a livello territoriale;*

*i soggetti che assumo, con il contratto di apprendistato... i giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo scolastico....e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni rispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro".*

## **Modalità di assolvimento e deroghe**

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica.

L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "l'istruzione familiare". In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, *il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità per l'ammissione all'anno successivo.*

*Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere "la capacità tecnica ed economica" per provvedervi.*

***Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.***

*Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.*

Alla luce di tali norme, di rango primario, pare agevole precisare:

- La responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci).
- La scelta della istruzione paterna va fatta annualmente e comunicata all' autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori.
- Come previsto dall'art. 1 comma 4 D.lgs 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti darne comunicazione all' autorità (non a farne domanda).
- La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005).

Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso una istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quando al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per l' iscrizione.

- Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune.
- La comunicazione va effettuata annualmente.
- In ogni momento dell'anno i genitori possono scegliere la istruzione paterna per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. E' in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, se possibile, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche.

### **Quindi:**

- **I genitori che scelgono la istruzione paterna sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente alla istruzione dei figli.**
- **La capacità tecnica è necessaria per provvedere "direttamente" alla istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere "privatamente" alla istruzione dei figli. Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado di istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore). Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone.**
- **Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per la istruzione del figlio.**
- Dopo l'esame conclusivo della Scuola secondaria di primo grado è bene inviare la comunicazione al Dirigente scolastico della secondaria di primo grado, competente a ricevere le iscrizioni per la scuola superiore.

## **Esami di idoneità e di Stato**

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione.

I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali.

Quelli intermedi riguardano la “idoneità” alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione).

L’istituto della istruzione paterna è riconosciuto idoneo dall’ordinamento per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Anche le scuole non paritarie, previste dall’ordinamento, assicurano l’assolvimento dell’obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali o paritarie).

I titoli finali poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato.

Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.

L’art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede che : *“Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali , pareggiati o legalmente riconosciuti, l’accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità”*.

La C.M. n. 35 del 26/3/2010 regola ora chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l’obbligatorietà dell’esame annuale e scrive quanto segue:

(...) Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità.

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all’obbligo con istruzione parentale;
- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:

→ ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;

→ al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l’esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004).. Alla luce di tali disposizioni:

→ L’esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell’alunno alla iscrizione ad una determinata classe

→ Le procedure di iscrizione e di svolgimento dell’esame di idoneità sono normate dal Miur . Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell’alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell’anno scolastico ( art. 8 D.lgs 59/2004 ).

→ Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell’anno.

→ Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.

→ La domanda va fatta entro il 30 aprile ( CM 27/2011).

→ Le norme dettate dal Miur regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa ( la idoneità alla classe..) sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo rilasciato.

→ Le norme di riferimento sono quelle indicate nel parere ( art. 8 e 11 D.lgs 59/2004; artt. 192 e 193 TU 297/1994; DPR 122/2009) .

→ Nel nostro ordinamento (Indicazioni Nazionali 2012) sono indicate le competenze che l’alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento ): è il raggiungimento di tali obiettivi che l’esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l’idoneità alla classe successiva.

A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d’Esame i programmi svolti dall’alunno/a durante l’istruzione paterna e dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.

→ La sede di esame è indicata dalle norme.

→ Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull’adempimento.

→ Se un alunno non supera l’esame non acquisisce la idoneità richiesta.

Inoltre occorre precisare che l’unico modo per accertare da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l’insegnamento-apprendimento, come evince la Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di

apprendimento, “soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche ... la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo”.

Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l’obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

### Aspetti operativi e modulistica

A livello pratico si pensa sia utile un quadro di riferimento per quanto riguarda le procedure da attivare.

<b>tempi</b>	<b>azione</b>	<b>modulistica</b>
In tempi iniziali	<b>Presentazione</b> di una PROGRAMMAZIONE che anticipa il lavoro dell’alunno e deve tener conto delle Indicazioni Nazionali Ministeriali 2012.	
<b>Entro il 20 Marzo dell’anno scolastico di riferimento (nota ministeriale Prot. n. 0001865 del 10/10/2017) D.M. n. 0000741 del 03/10/2017 art. 3 c. 3 e 5</b>	<b>richiesta esame di idoneità candidato esterno/istruzione parentale</b>	DOMANDA DI ESAME DI IDONEITA'/LICENZA FINE CICLO <b>ALLEGATO 1:</b> PROGRAMMA DI ESAME IN DUPLICE COPIA

**Gli alunni privatisti dovranno sostenere le prove INVALSI secondo il calendario annualmente stabilito, generalmente entro la data del 30 Maggio per la scuola primaria e marzo/aprile per la secondaria di I grado**

### Ulteriori informazioni

L’Istituto Comprensivo di Praia a Mare nelle rappresentanze del Dirigente Scolastico e del Personale è a disposizione delle Famiglie in un’ottica di dialogo per tutti i momenti di possibile collaborazione che potranno verificarsi.

Si consiglia di consultare (fra gli allegati)

1. Curricolo di Istituto (Da consultare esclusivamente per la classe interessata)
2. Indicazioni Nazionali 2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Patrizia GRANATO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 D.lgs 39/93